



COMUNE DI COLORNO

Provincia di Parma

REGOLAMENTO

DELL'ANTICO MERCATO CONTADINO

DEL

COMUNE DI COLORNO

INDICE

	Pag.
ART. 1 – OGGETTO.....	1
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE.....	1
ART. 3 – PROGRAMMAZIONE.....	2
ART. 4 - SOGGETTO GESTORE.....	3
ART. 5 – POSTEGGI.....	4
ART. 6 – PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE.....	4
ART. 7 – CONCESSIONI.....	5
ART. 8 – NORME DI COMPORTAMENTO ED USO DEGLI SPAZI.....	5
ART. 9 – ASSENZE.....	5
ART. 10 – ORARI.....	6
ART. 11 – DIVIETI PER I PARTECIPANTI.....	6
ART. 12 – DANNI A TERZI.....	6
ART. 13 – ESCLUSIONE.....	6
ART. 14 – NORMA FINALE.....	6

Regolamento dell'Antico Mercato Contadino del Comune di Colorno

ART. 1 – OGGETTO

1. È istituito il mercato denominato “Antico Mercato Contadino di Colorno”, che si svolge in Piazza Garibaldi la terza domenica di ogni mese.

L'Antico Mercato Contadino di Colorno è costituito dal mercato dei produttori agricoli, regolamentato dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e dal D.M. 20 novembre 2007 e dal mercato dell'artigianato agroalimentare, disciplinato dalla L. 8 agosto 1985, n. 443 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

2. Il presente regolamento reca i criteri per la partecipazione al mercato, fino a nuova o diversa disciplina.

3. Il mercato ha lo scopo di:

- promuovere una maggiore conoscenza delle produzioni locali di qualità;
- stimolare un avvicinamento tra il mondo della produzione e il mondo del consumo facendo in modo che il valore aggiunto creato dall'attività agricola sia equamente diviso fra tutti i soggetti interessati dalla filiera corta, determinando reciproci vantaggi per i consumatori e per i produttori;
- aumentare le opportunità di commercializzazione anche e soprattutto per le piccole produzioni e per i piccoli produttori, che con l'eliminazione dei passaggi intermedi si assicurano un guadagno maggiore con incassi in tempi più brevi e più frequenti e in giorni prestabiliti;
- garantire al consumatore prodotti locali di qualità a prezzi congrui, più freschi vista la vicinanza con il luogo di produzione e di stagione;
- aumentare il consumo di prodotti di stagione incidendo così nella diffusione di buone pratiche alimentari;
- creare un maggiore coinvolgimento e partenariato tra l'Ente pubblico e gli operatori privati singoli e associati;
- promuovere la socialità, l'animazione e la rigenerazione del territorio.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Al mercato saranno ammessi per l'esposizione e la vendita soltanto quelle produzioni tipiche, tradizionali e locali, che si distinguono per territorialità, qualità organolettica caratteristica, tipicità, trasparenza del prezzo, rispetto della salubrità, tradizionalità, ecosostenibilità e tracciabilità del processo produttivo.

2. L'individuazione di queste caratteristiche sarà garantita dall'inserimento prevalente dei prodotti presenti negli elenchi regionali, dall'adesione ai sistemi di denominazione (Dop, Igp, Doc, Igt, Stg, Bio), dalla presentazione di autocertificazioni da parte dei produttori (es. processi produttivi a basso impatto ambientale).

3. Possono partecipare al mercato dei produttori agricoli:

- gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, con prodotti da essi stessi coltivati, allevati, raccolti, catturati, conservati, trasformati. Sono quindi esclusi i commercianti, gli affinatori e i selezionatori, salvo quanto più oltre precisato.

Possono partecipare al mercato dell'artigianato agroalimentare:

- gli operatori dell'artigianato agroalimentare iscritti all'Albo degli Artigiani (art. 5 della Legge 443/1985) muniti per la vendita dell'autorizzazione prevista dall'art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

4. L'accettazione della domanda e la conseguente assegnazione dei posteggi comporta per l'interessato il rispetto di quanto riportato nel precedente comma 2 e l'accettazione a quanto riportato nella domanda di partecipazione e l'impegno a garantire la propria presenza a dieci edizioni all'anno.

5. I soggetti che intendono partecipare all'Antico Mercato Contadino di Colorno devono essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese della CCIAA nelle sezioni relative alla tipologia d'impresa ed essere in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti morali necessari per l'esercizio dell'attività ivi compresa la notifica sanitaria in materia di igiene degli alimenti.

6. Gli operatori dell'artigianato che intendono partecipare all'Antico Mercato Contadino di Colorno devono essere in grado di dimostrare la provenienza delle materie utilizzate, tramite i sistemi di rintracciabilità previsti dalla vigente normativa, al fine di soddisfare i requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Allo scopo di garantire al consumatore un "paniere della spesa" completo è consentita la presenza di posteggi dedicati all'artigianato, in relazione a prodotti non alimentari, a condizione che propongano oggetti strettamente collegati al mondo del cibo o della tradizione locale.

Al fine di favorire la conoscenza delle attività artigianali della tradizione contadina ed agroalimentare, si incentiva la presenza di artigiani che, professionalmente o per promozione culturale, propongono oggetti e prodotti di loro produzione coerenti con le caratteristiche del mercato stesso.

Si garantisce la presenza delle associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della Legge n. 266/1991, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. n. 460/97, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionale, provinciale e/o comunale, dal cui statuto vigente registrato presso l'Agenzia delle Entrate sia chiaramente desumibile che svolgono attività per scopi benefici o assistenziali senza fini di lucro, che esercitano attività di vendita occasionale per fini istituzionali dell'organizzazione.

7. Tutti gli operatori del settore alimentare devono essere in grado di dimostrare l'adeguamento alle norme stabilite in materia di autocontrollo e di presentare la documentazione igienico-sanitaria prevista, ad ogni richiesta da parte del Comitato di Gestione del mercato, da essi autocertificata al momento della domanda di adesione.

8. Ogni operatore è responsabile del rispetto della vigente normativa di carattere fiscale, amministrativo e igienico sanitario.

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE

1. L'organizzazione e la gestione dell'Antico Mercato Contadino di Colorno sono affidati a:

- Comune di Colorno
- Comitato di Gestione del Mercato
- Soggetto Gestore

2. Il Comune, in collaborazione con la Provincia di Parma, nell'ambito delle linee di indirizzo regionali, definisce le priorità e adotta tutti gli atti di regolamentazione e di programmazione del mercato. In particolare stabilisce:

- i criteri e le modalità di svolgimento del mercato;
- la programmazione degli eventi;
- le modalità di controllo e di monitoraggio sull'andamento del mercato;
- provvede al finanziamento del progetto attingendo a risorse proprie e di altri soggetti pubblici;
- definisce la politica tariffaria a carico dei partecipanti per raggiungere l'obiettivo dell'autofinanziamento.

3. Il Comitato di Gestione del Mercato ha sede presso il Comune di Colorno, è nominato dal Sindaco ed è composto da:

- l'Assessore all'ambiente del comune

- i componenti della commissione consiliare competente
- tre rappresentanti dei produttori agricoli
- un rappresentante degli artigiani
- un rappresentante dei consumatori
- un rappresentante dello IAT (Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica) di Colorno
- un rappresentante del Soggetto Gestore.

4. Il Comitato è organo consultivo e di supporto alle scelte del Comune e provvede a svolgere le seguenti attività:

- opera da supporto all'attività di regolamentazione, programmazione e controllo del Comune di Colorno e di partecipazione in rappresentanza degli interessi del comune, dei produttori e dei consumatori;
- propone al Comune i criteri e le modalità per la definizione dei disciplinari;
- collabora per l'organizzazione del mercato e degli eventi ad esso correlati, in particolar modo per la migliore partecipazione degli operatori agricoli e delle piccole imprese artigiane;
- esprime pareri e valutazioni sul piano operativo presentato dal Soggetto gestore e sulle modalità di svolgimento dello stesso;
- effettua il monitoraggio sull'andamento del mercato analizzando la tipologia e la qualità dei prodotti;
- collabora per il controllo del rispetto del presente regolamento in funzione di proposte migliorative.

ART. 4 - SOGGETTO GESTORE

1. Il Comune si avvale di un soggetto gestore individuato, mediante procedura ad evidenza pubblica secondo criteri di disponibilità di risorse umane e temporali in grado di sviluppare e far crescere l'esperienza del mercato, con una preferenza per le associazioni di volontariato del territorio colornese.

2. Il soggetto gestore si occupa di:

- redigere un piano operativo dello svolgimento del mercato;
- provvedere all'allestimento ed all'organizzazione del mercato secondo le vigenti norme igienico-sanitarie e la programmazione definita dal Comune;
- gestire la fase di individuazione dei partecipanti a seguito di procedure selettive sulla base dei criteri stabiliti dal Comune; a tal fine viene redatta una graduatoria in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento;
- curare l'assegnazione dei posteggi ai singoli produttori utilmente collocati in graduatoria;
- tenere i contatti con i produttori e valutare le problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del Mercato;
- evidenziare particolari anomalie riscontrabili nelle offerte dei prodotti sia sotto il profilo merceologico che nella formazione dei prezzi;
- provvedere alla rilevazione delle presenze dei partecipanti e alla rilevazione dei prezzi praticati;
- garantire la corretta assegnazione dei posti durante le edizioni del mercato;
- risolvere eventuali criticità e verificare il rispetto delle norme e della qualità dei prodotti;
- vigilare sulla corretta pulizia delle piazzole al termine delle edizioni.

3. Il soggetto gestore potrà avvalersi della collaborazione di altre associazioni / ditte al fine di espletare i propri compiti di cui al comma 2, fermo restando la propria responsabilità nei confronti dell'ente.

ART. 5 – POSTEGGI

1. Nell'Antico Mercato Contadino di Colorno sono istituiti un numero di posteggi compatibili con l'area disponibile. Di norma il posteggio è assegnato per tutto l'anno ma si può prevedere un numero di posteggi in caso di candidature per presenze stagionali. Il piano operativo redatto dal Soggetto gestore definisce il numero dei posteggi e può essere modificato in corso d'opera anche sulla base delle domande di partecipazione.

2. I posteggi sono suddivisi in modo da garantire la diversificazione dell'offerta per i gruppi merceologici più rappresentativi delle produzioni locali quali:

- formaggi,
- salumi,
- miele e prodotti correlati,
- ortofrutta,
- marmellate, conserve ecc.,
- farine, legumi secchi,
- produttori di olio, vino, grappe e distillati,
- ai produttori di pane e prodotti da forno,
- piante, fiori e sementi,
- animali vivi.

3. Ogni posteggio deve essere dotato di gazebo e a richiesta di corrente elettrica.

4. Nelle edizioni straordinarie, di cui all'art. 6 c. 8 è possibile aumentare i posteggi disponibili rispetto alle consuete edizioni.

ART. 6 – PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Le richieste di partecipazione al mercato devono essere inoltrate al Soggetto Gestore, che agisce in qualità di concessionario di servizio pubblico, nel rispetto della normativa e delle procedure previste per gli enti locali.

2. Il Soggetto Gestore, in collaborazione con i rappresentanti dei produttori, seleziona le domande in base ai criteri di cui al comma successivo.

La graduatoria viene redatta per singolo comparto merceologico.

3. L'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli avviene in base ai sotto indicati criteri:

- a) priorità all'appartenenza dell'azienda agricola al territorio del Comune di Colorno o, in subordine, dei comuni limitrofi della Provincia di Parma e a seguire altri comuni del territorio interessato dal limite dei 50 km. (punti 3 – 2 – 1);
- b) prevalenza dei prodotti offerti a marchio di origine (DOP, DOC, IGP, IGT) (punti 3);
- c) aziende in possesso di certificazioni biologiche di cui al Regolamento CE 2092/91 (punti 3);
- d) a parità di punteggio si effettua il sorteggio.

4. Allo scopo di garantire al consumatore un "paniere della spesa" completo e per consentire la partecipazione al mercato anche dei produttori di prodotti stagionali, sono previste concessioni di posteggio anche stagionali.

5. Potrà altresì essere consentita la partecipazione di piccoli produttori agricoli che producono per l'autoconsumo.

6. Potranno essere presenti posteggi collettivi, con i generi dei produttori impossibilitati a partecipare per motivi socio-economici o culturali. L'ammissione al mercato dei tavoli collettivi è a discrezione del Comitato di Gestione; al tavolo dovrà comunque essere presente almeno uno dei produttori coinvolti.

7. L'ammissione al mercato degli operatori dell'artigianato agroalimentare avverrà secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande ed è soggetta alle norme che lo riguardano, nel rispetto delle finalità del presente regolamento.

8. Allo scopo di garantire maggiore visibilità ed attrattività del mercato sono consentite 2 edizioni

annuali straordinarie, durante le quali il numero dei posteggi potrà essere aumentato. In tali occasioni avranno il diritto di partecipare i consueti espositori, e sarà possibile anche la presenza di espositori in deroga alla distanza prescritta dal c. 3.

ART. 7 – CONCESSIONI

1. La concessione del posteggio è assoggettata al pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui alla Legge 160/2019.

È inoltre soggetta al pagamento dell'eventuale allacciamento e consumo elettrico nella misura stabilita dalle norme vigenti, nonché al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla Legge 160/2019 a fronte delle spese organizzative di pubblicità o comunque connesse all'espletamento della manifestazione secondo modalità da stabilire con apposito atto della Giunta Comunale.

ART. 8 – NORME DI COMPORTAMENTO ED USO DEGLI SPAZI

1. Il titolare del banco di vendita deve garantire:

- una cura particolare nell'allestimento del proprio stand, sia per la valorizzazione dei prodotti, sia per favorire una corretta informazione al consumatore;
- il rispetto delle normative vigenti sulla preparazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti, la pulizia delle strutture e degli spazi, da effettuarsi prima e dopo il mercato, l'uso di attrezzature, vestiario e materiali idonei;
- prezzi chiari e ben esposti che devono garantire la piena soddisfazione dell'acquirente e dello stesso produttore;
- la presenza di etichette corrette e che facilitino la comprensione del prodotto. Inoltre è consigliabile una presentazione esauriente della loro attività, con documentazione sull'azienda, indicazioni sulle caratteristiche di tipicità e del processo produttivo;
- la massima riduzione dell'impatto ambientale nella gestione dello stand (disimballaggio, risparmio energetico ed idrico, ecc.).

2. Lo spazio occupato dal banco e dalla merce non può eccedere i limiti assegnati.

3. L'esposizione a terra è consentita per merce non alimentare; per qualsiasi prodotto alimentare devono essere osservate le vigenti norme in materia igienico sanitaria.

4. È vietato infiggere al suolo e sugli immobili chiodi, paletti e sostegni di qualsiasi tipo e danneggiare in ogni caso la struttura pubblica ospitante.

5. È fatto divieto di gettare o abbandonare rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi contenitori.

6. Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti, sono ammesse:

- a) attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico - sanitarie;
- b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, concordate con l'ente comunale e organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici a tali attività;
- c) la degustazione dei prodotti in vendita, anche in forma organizzata, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

ART. 9 - ASSENZE

1. In caso di assenza il titolare del posteggio può essere sostituito, previa sua indicazione scritta, da altro soggetto produttore, anche di prodotti diversi, a condizione che sia in possesso dei requisiti previsti dal punto 1 dell'art. 2, per un massimo di n. 3 edizioni consecutive; in tal caso la presenza non viene assegnata. Dopo 3 assenze, il posteggio viene temporaneamente assegnato ad altri

produttori.

2. Le modalità operative per la sostituzione saranno definite dal soggetto gestore nell'ambito dell'organizzazione del mercato.

ART. 10 – ORARI

1. L'Antico Mercato Contadino di Colorno ha inizio alle ore 9,00 e termina alle ore 13,00. Tale orario potrà subire deroghe anche nella durata in giorni, che l'Amministrazione comunale, previa concertazione con il comitato di gestione del Mercato, potrà disporre di volta in volta, con congruo preavviso. Nel caso di concomitanza con altre manifestazioni programmate, il mercato potrà non avere luogo o subire modifiche di orario da concordare preventivamente con l'Amministrazione comunale.

2. L'accesso degli operatori e la sistemazione dei banchi non deve avvenire prima delle ore 7,00 né dopo le ore 9,00, salvo modifiche concordate di cui ai commi precedenti.

ART. 11 – DIVIETI PER I PARTECIPANTI

1. È vietato ingombrare le aree destinate ai produttori agricoli con merci e imballaggi prima, durante e dopo lo svolgimento del mercato.

2. È vietato in ogni caso abbandonare generi avariati o rifiuti organici che devono essere opportunamente raccolti in apposito contenitore.

3. Non è consentito l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione sonora.

ART. 12 – DANNI A TERZI

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempimenti degli obblighi fiscali da parte dei partecipanti.

ART. 13 – ESCLUSIONE

Saranno esclusi dalla partecipazione del Mercato tutti gli operatori, che pur avendo sottoscritto gli impegni prescritti ai precedenti articoli, non rispettino gli accordi ed il contenuto degli impegni assunti.

ART. 14 - NORMA FINALE

Il contenuto del presente regolamento potrà in ogni momento essere rivisto, aggiornato e corretto secondo le esigenze e criticità che possano emergere.

COMUNE DI COLORNO RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 708

Si attesta che il presente atto è stato
pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on line
dal giorno 19 maggio 2021
al giorno 3 giugno 2021

Colorno, _____

Il Responsabile del I settore
(Dott.ssa Ilaria Boselli)